



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Luigi Abete	Presidente
Paola Vella	Consigliere
Cosmo Crolla	Consigliere Rel.
Filippo D'Aquino	Consigliere
Roberto Amatore	Consigliere

Oggetto:

accertamento
stato passivo.
Finanziamento
art. 9 d.lgs.
123/1998
Ud.08/07/2025
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11015/2018 R.G. proposto da:

Società Italiana per le Imprese all'estero - Simest spa,
elettivamente domiciliata in Roma Via Tunisi, 4, presso lo studio

rappresentata e difesa

-ricorrente-

contro

Fallimento Prod srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Ferrari

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Treviso di cui al procedimento n.
8651/2017 depositato il 05/03/2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025
dal Consigliere COSMO CROLLA,

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Treviso, con decreto del 5/3/2018, ha rigettato
l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Prod srl proposto da



Società per le Imprese all'Estero-Simest spa, con il quale era stato ammesso il credito per l'importo di € 364.947,25 con esclusione del privilegio di cui all'art. 9, comma 5°, del d.lgs. n. 123/1998.

1.1. In particolare, risultava accertato che Simest spa, subentrata a far data dall' 1/1/1999 al Medio Credito Centrale nella gestione del Fondo rotativo istituito per la concessione in favore delle piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati a fronte di penetrazione commerciali in Paesi extracomunitari, con scrittura privata del 4/6/2012 aveva concesso alla Pier spa (successivamente divenuta Prod srl) un finanziamento di € 383.000.

La società sovvenuta si era, dapprima, resa inadempiente nel pagamento della seconda rata di € 43.551,16, scaduta il 31/12/2015, e, successivamente, dopo che Simest aveva intimato alla debitrice il pagamento dell'importo dovuto, oltre interessi di mora, pena la risoluzione del contratto, aveva proposto domanda di ammissione al concordato preventivo ed era stata dichiarata fallita con sentenza dell'8/6/2016.

2. Il Tribunale di Treviso rilevava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 accordabile solo in relazione ai crediti restitutori derivanti da un provvedimento amministrativo di rimozione del beneficio, mentre nella fattispecie in esame vi era stato un inadempimento civilistico determinativo della sola risoluzione del contratto.

3. Simest ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi. Il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3°,



c.p.c., per avere la Corte errato nell'aver interpretato restrittivamente la normativa di settore ed in particolare per avere stabilito che il credito di restituzione del finanziamento agevolato erogato da Simest godesse del privilegio generale solo in presenza di un provvedimento di revoca dell'agevolazione per vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse, escludendo la prelazione in conseguenza di un inadempimento contrattuale.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi, 2741 e 2745 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per non avere il Tribunale compiuto una interpretazione estensiva del riconoscimento del privilegio a tutte le forme di mancato adempimento dell'obbligo restitutorio.

3. I motivi, da scrutinarsi unitariamente in quanto strettamente connessi, oltre ad essere ammissibili, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, veicolano censure specifiche ed intellegibili, sono anche fondati.

3.1. Recita l'art. 9 d.lgs. n. 123/1998: *«In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle Finanze. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa*



beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni».

3.2. Sulla scorta di tale disposizione questa Corte, con orientamento ormai granitico (cfr., tra le tante, Cass. nn. 21841/2017, 9926/2018, 2663/2019, 6508/2020, 11122/2020, 23137/2020 e 22739/2021) ha enunciato i seguenti principi: a) gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo di tratto pubblicistico; b) la deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso



procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato; c) pure la patologia inerente alla fase di carattere negoziale, come concernente la gestione del rapporto insorto per effetto della concessione, dunque, può incidere su quest'ultima, comportando la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato; d) ne consegue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca cd. amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dal d.lgs. n. 123 del 1998, art. 9. Questa garanzia accede, per l'appunto, al credito che discende dal negozio di diritto privato innestatosi sulla base del procedimento di individuazione e riconoscimento del contraente destinatario del beneficio pubblico; e) nessun dubbio può porsi in ordine all'idoneità ad integrare gli estremi della "revoca" prevista dal d.lgs. n. 123 del 1998, art. 9 della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c., comma 2, come pure della diffida di cui 1454 c.c. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c. (...). La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi del d.lgs. n. 123 del 1998, art. 9 non importa alcuna valutazione discrezionale, perché il provvedimento di ritiro si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che posseda alcuna valenza costitutiva (cfr. Cass. nn. 2664/2019, 8882/2020, 2457/2020), con la conseguenza che la revoca del contributo resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa beneficiaria (cfr. Cass. S.U. n. 15867/2011, Cass. nn. 13763/2015, 11928/ 2017 e 12853/2018). Si è precisato che la figura del privilegio riceve giustificazione nella "causa del credito" che va ad assistere (art. 2745 c.c.), trovando la propria radice nella concessione



dell'intervento pubblico (erogazione di credito o altra forma di intervento), quale misura appunto di "sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive"; la prelazione assiste il rapporto via via che questo viene a svolgersi e a essere eseguito, fin tanto che vi si innestino delle vicende che comportino il venire meno del relativo beneficio (cfr. Cass. nn. 9926/2018, 11878/2018 e 23137/2020).

3.3. L'impugnato decreto, nell'escludere il privilegio ritenendo irrilevante l'illecito civile del beneficiario del finanziamento, non si è uniformato ai principi testé passati in rassegna e, pertanto, il ricorso va accolto con cassazione dell'impugnato decreto e rinvio della causa al Tribunale di Treviso per un nuovo esame e per la statuizione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 luglio 2025.

Il Presidente

Luigi Abete

